

**XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
CATANIA (4/6 OTTOBRE 2018)
MOZIONE**

È purtroppo di costante attualità il condizionamento dei diritti e delle garanzie di libertà del difensore che deriva dai casi in cui vengono effettuate, trascritte e, in qualche caso, anche divulgate conversazioni telefoniche od ambientali tra il difensore e l'assistito. Del pari si assiste non di rado a casi di ispezioni e perquisizioni in studi professionali senza il rispetto della normativa e l'attivazione delle garanzie divise dall'art. 103 c.p.p..

È doveroso ricordare sotto questo profilo che le garanzie contemplate dall'art. 103 c.p.p. rappresentano il necessario corollario per l'effettività della funzione difensiva, per come compiutamente delineata negli artt. 24 e 111 Cost.: inviolabilità dei luoghi, riservatezza e segretezza della documentazione afferente agli assistiti non sono certo privilegi di una categoria professionale, ma necessarie modalità di protezione dell'attività del difensore e specificazione delle indicazioni contenute nella legge delega di adozione del c.p.p. .

Arresti giurisprudenziali che, giudicando su casi molto specifici, hanno purtroppo negli ultimi anni dato luogo ad una sostanziale insofferenza alle suddette garanzie, prospettando letture delle norme che hanno svuotato di fatto il contenuto delle garanzie stesse, autorizzando letture, interpretazioni e valutazioni *ex post* del contenuto delle conversazioni del difensore, confinando la operatività delle tutele ex art. 103 c.p.p. a casi quasi scolastici.

Considerato che

E' dunque necessario ribadire in questa sede da un lato la erroneità, anche sul piano culturale, di tali letture volte ad eludere la pienezza delle garanzie, ma anche sottolineare la necessità che la portata dell'art. 103 c.p.p. sia costantemente applicata senza limitazioni per coloro che esercitano la funzione difensiva, come sancito nella forma più solenne possibile nella nota sentenza nr.1/2013 della Corte Costituzionale che, nel dirimere un conflitto di attribuzioni tra Capo dello Stato e magistrati della Procura di Palermo, ha ribadito essere l'art. 103 c.p.p. la fonte che esplicitamente rappresenta il baluardo legislativo insuperabile delle garanzie di libertà della funzione difensiva, rilevante e protetta sul piano costituzionale.

Nelle prossime settimane il Governo, che ha di recente rinviato l'entrata in vigore del decreto legislativo adottato dal precedente esecutivo lo scorso gennaio e che ha preannunciato una rivisitazione generale dell'istituto, dovrà operare le proprie scelte anche sulla suddetta tematica che rappresenta uno dei principali cardini del sistema democratico.

IL XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Ribadito che

La strada più ragionevole percorribile è quella di statuire l'assoluto divieto di capostazione e di ascolto delle conversazioni tra difensore ed assistito.

Il divieto di capostazione delle conversazioni tra difensore ed assistito deve infatti necessariamente valutarsi *ex ante* e proprio in questo risiede il suo carattere assoluto: non è possibile invero far riferimento all'obbligo di distruzione della documentazione ex art. 271 comma 3 c.p.p. in quanto non può e non deve esistere alcuna documentazione delle conversazioni tra difensore ed assistito.

CONDANNA

L'attuale sistema di acquisizione delle intercettazioni, evidenziando che le stesse dovranno essere oggetto di immediata interruzione ed altrettanto immediata distruzione del file audio, e ciò al fine di evitare che possano finire nell'archivio riservato conoscibile all'inquirente (P.M. e p.g.) che pertanto conoscerà le comunicazioni e strategie dell'altra parte processuale; circostanza questa che determinerà inevitabilmente il detrimento del diritto di difesa, consentendo *ex lege* ad una parte processuale la conoscibilità delle informazioni riservate sull'attività defensionale per cui deve viceversa vigere inviolabilità e segretezza.

IMPEGNA

LE RAPPRESENTANZE FORENSI, ISTITUZIONALI E POLITICHE

a tener conto di quanto sopra e ad assumere tutte le iniziative politiche affinché la nuova disciplina delegata preveda e sancisca l'assoluto divieto di capostazione delle comunicazioni con il difensore.

Avv. Alfredo Sorge

Avv. Francesca Salatiello